



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - APPROVAZIONE.

NR. Progr. **22**

Data **30/03/2011**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/03/2011 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 30/03/2011 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
SORAGNI RAIMONDO	S	PECORARI MARCO	N	ROSSI VITTORIO	N
GOLINELLI GIOVANNI	S	MALAGUTI FRANCESCO	N	MALAGUTI MONICA	N
CARRARA MASSIMO	S	MERIGHI GIUSEPPE	S	BORGATTI GIANLUCA	N
SIMONI LISA	S	MALAK MOHAMAD KAMEL	S	GARUTTI MIRCO	S
BALDINI CLAUDIO	S	VALLINI STEFANO	N	PALAZZI SANDRO	S
BACCHELLI MARCO	S	PINCELLI ANNALUISA	S	PIANZI GIUDO	S
MONELLI GIULIANO	S	PEZZELLA GIOVANNI	S	ROSSI CLAUDIO	S
Totale Presenti 15		Totali Assenti 6			

Sono presenti gli Assessori: SCACCHETTI MICHELE, D'AIELLO ANGELO, CAVANI ADEODATO, POLETTI ANDREA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MASSIMO CARRARA constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 DEL 30/03/2011 ad oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - APPROVAZIONE.

**OGGETTO:
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - APPROVAZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale Sig. Fabio Ferioli;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.7 relativo all'adozione, da parte del Comune, di Regolamenti nelle materie di propria competenza;

RAVVISATA la necessità di adottare un nuovo Regolamento di Polizia Urbana in quanto quello attuale appare ormai obsoleto ed anacronistico, anche alla luce delle numerose modifiche nel frattempo intervenute;

VISTA la necessità di rivedere il suddetto regolamento per aggiornarlo alle ultime normative Statali e Regionali;

VISTO l'art. 117, comma 2, lett. h) e l'art. 118 della Costituzione;

VISTO l'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n°92, convertito nella L. 24 luglio 2008 n. 125 che modifica l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presente proposta è stata presentata ed illustrata alla Commissione Consiliare I Affari generali ed istituzionali, controllo e garanzia, sicurezza, riunitasi in data 28 marzo 2011;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, primo comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Com. Fabio Ferioli, sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, allegato;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49, primo comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del Servizio Ragioneria non ha espresso alcun parere sulla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria;

Con votazione unanime, espressa in forma palese da tutti i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare il "Regolamento di Polizia Urbana", di seguito riportato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di precisare che il presente regolamento sostituisce, a far data dalla sua esecutività, il precedente regolamento di polizia urbana.
- 3) Di dare atto che il suddetto Regolamento diventerà esecutivo dopo quindici giorni decorsi dalla data di pubblicazione del Regolamento stesso all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 DEL 30/03/2011 ad oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - APPROVAZIONE.

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to MASSIMO CARRARA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2011 al 26/04/2011

Lì, 11/04/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RIVI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì, 11/04/2011

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MARIA TERESA BORGHI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva il 21/04/2011.

Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

**p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPEGATO ADDETTO**



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI

ORGANO COMPETENTE

☒ CONSIGLIO COMUNALE

☐ GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 22 DEL 30/03/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale trasmette la proposta deliberativa concernente:

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - APPROVAZIONE.

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **CONTRARIO**

Finale Emilia, li 29/03/2011

IL RESPONSABILE

FABIO FERIOLI

**OGGETTO:
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - APPROVAZIONE.**



**COMUNE DI FINALE EMILIA
Provincia di Modena**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

- 1) Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2

Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 3

Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata, alla Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della Legge 689/81; il Sindaco può inoltre emanare specifiche ordinanze in applicazione dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000, a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, aventi un contenuto specifico in relazione ai luoghi, ai responsabili ed ai soggetti coinvolti, e volto ad impedire il ripetersi di comportamenti antisociali.

Art. 4

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornate ogni due anni – con deliberazione della Giunta Comunale – in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5

Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) E' vietato occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica autorizzazione o concessione comunale prevista dall'art. 2 del vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa; i titolari delle autorizzazioni o concessioni di cui sopra devono rispettare inoltre tutte le prescrizioni imposte dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
- 4) La violazione della disposizione di cui al comma 3), fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada in caso di occupazione della sede stradale, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da Euro 77,00 a Euro 462,00 per l'occupazione di suolo od area pubblica senza la prescritta autorizzazione o concessione e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;
 - b) da Euro 25,00 a Euro 150,00 per la violazione delle prescrizioni o condizioni imposte e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività con esclusione dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 2 del vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 6

Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 773/1931, e 110 del relativo regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.

- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad altezza non inferiore a m. 5.50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3.00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare all'Autorità Comunale una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ad alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.
- 7) La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie civili e religiose e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) La violazione della disposizione comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 8

Atti vietati sul suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; è comunque sempre vietato il getto di cose atte

- ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art.1 comma 2) che nelle parti di comune o di altrui uso;
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali o cose;
 - f) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi oggetti o altro materiale non riconducibile nella categoria rifiuti;
 - l) gettare o depositare nelle aree e negli spazi indicati dall'art. 1, comma 2, del presente Regolamento rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché imbrattarli o insudiciarli;
 - m) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - n) eseguire lavori di qualsiasi tipo o natura (scavi, ecc.) senza preventivo atto di assenso e autorizzazione rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
- 2) La violazione della disposizione di cui al comma 1, lett. c) comporta la sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
 - 3) La violazione della disposizione di cui al comma 1, lett. f) e l), comporta la sanzione amministrativa da Euro 77,00 a euro 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
 - 4) La violazione delle disposizioni di cui alle lett. a), b), d), e), g), h), i), m) e n), comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

DECORO, NETTEZZA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DEI MANUFATTI IN GENERE E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9

Marciapiedi e portici

- 1) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti spazi pubblici.
- 2) Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1) e 2), comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 10

Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.
- 2) I proprietari, i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 5) I proprietari, i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comporta la sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 10) La violazione della disposizione di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 11

Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di m. 3, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede

dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.
- 6) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 5) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 12

Sgombero neve

- 1) I proprietari, i conduttori o gli amministratori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
- 4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso di cassonetti di raccolta rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori o amministratori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5), comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13

Rami e siepi

- 1) I rami, le siepi e ogni altro tipo di vegetazione che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.

- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70 al di sopra del marciapiede, e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata, in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali.
- 3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale, e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1) e 2) del presente articolo.

Art. 14

Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati, adiacenti le strade statali, provinciali, comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: la prima pulizia entro il 30 giugno, la seconda entro il 31 ottobre.
- 3) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione beni e servizi

- 1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante, risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17

Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche con evidente contrasto con il pubblico decoro o comunque con disturbo o pericolo.
- 2) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 2) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV

TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 19

Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano

- 1) Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato o predisposto al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere più fruibile lo spazio urbano.
- 2) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con le denominazioni delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose sugli edifici privati e sui relativi muri di cinta, nonché sulle porte e sugli infissi, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre locandine e manifesti, eseguire disegni ed effettuare scritte e comunque tingere ed imbrattare i muri degli edifici stessi.

- 3) E' vietato compiere atti i quali arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e dell'arredo urbano. E' altresì vietato spostare i predetti dal luogo di originaria ubicazione.
- 4) E' inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando l'accesso sia espressamente vietato da segnaletica; possono essere esclusi da tale divieto le persone con gravi difficoltà motorie o che comunque comprovino particolari necessità; l'autorizzazione relativa viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.
- 5) La sosta dei veicoli non può comunque effettuarsi su aree verdi o su aree attrezzate con giochi, nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio.
- 6) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2) lett. a), b), c) e d), 3), 4) e 5) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino

Art. 20

Utilizzo degli impianti sportivi

- 1) E' vietato l'ingresso e l'uso degli impianti sportivi, se non accedendo dagli ingressi previsti e secondo le modalità stabilite dalla proprietà degli impianti o dal gestore degli stessi previo accordo con l'Amministrazione Comunale.
- 2) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'immediato allontanamento dall'impianto sportivo.

Art. 21

Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici

- 1) Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici sono vietati, oltre agli atti elencati nell'articolo 8, i seguenti atti:
 - a) circolare con ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzelle per invalidi nonché i mezzi appositamente autorizzati;
 - b) transitare cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione;
 - c) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione;
 - d) asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
 - e) accendere fuochi;
 - f) abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi, oltre a rifiuti di qualunque genere;
 - g) utilizzare o comunque usare in modo non corretto le attrezzature e i giochi destinati ai bambini da parte di soggetti al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
 - h) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;
 - i) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune.
- 2) La violazione delle disposizioni di cui al comma 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività e nel caso di cui alle lettere c) e f) la rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO V

TUTELA AMBIENTALE

Art. 22

Accensioni di fuochi e prevenzione incendi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi su area pubblica e privata compresi fuochi liberi e sterpaglie, siepi, erba degli argini, di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale del verde e dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati e della raccolta differenziata, e l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi o bruciare materiali ad una distanza inferiore a m. 100 da edifici o materiale infiammabile o dalla sede stradale. E' vietato in ogni caso accendere fuochi o bruciare materiali qualora il vento trasporti il fumo o i residui della bruciatura sulla sede stradale in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
- 6) E' altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico l'uso di petardi e di altri oggetti esplosivi.
- 7) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) comporta la sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) La violazione della disposizione di cui al comma 6) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 23

Detenzione di materiale infiammabile

- 1) E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, se non adottando le opportune cautele.
- 2) La detenzione di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, bombole di gas, combustibili, ecc.) è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

- 3) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1) e 2), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 24

Emissione di odori, gas, vapori e fumi

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 25

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.
- 5) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2) e 3) comporta la sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

Art. 26

Ripari a pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 27

Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

- 1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 28

Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a m. 2,20 per la parte rigida e non inferiore a m. 1,90 per le parti morbide.
- 3) All'esterno dei balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio; l'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 4) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 3), comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29

Trattamenti antiparassitari e diserbanti

- 1) Salvo quanto previsto da specifiche normative di settore, è possibile effettuare, negli orti o giardini all'interno del centro abitato, la concimazione con sostanze che esalano odori sgradevoli, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.
- 2) Salvo quanto previsto dal Regolamento comunale del verde, è vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali.
- 3) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30

Lotta agli insetti nocivi e molesti

- 1) Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento, all'esterno, dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato tenere scoperti contenitori, di ogni forma, natura e dimensione, ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
- 3) Sono comunque fatti salvi specifici provvedimenti emanati in materia.
- 4) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31

Sosta e fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico – funzionali quali:
 - a) i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
 - b) i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
 - c) i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
 - d) i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
 - e) i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
- 2) E' comunque vietato su tutto il territorio comunale utilizzare motori funzionanti a gasolio per il raffreddamento di frigoriferi posti su veicoli se stazionati in centro abitato.
- 3) E' vietato il parcheggio degli autocarri durante le ore notturne nelle strade urbane eccettuate quelle dei quartieri artigianali ed industriali.
- 4) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1) lett. a), b), c), d), e), 2), e 3), comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e l'obbligo di spegnere il motore.

TITOLO VI

QUIETE PUBBLICA

Art. 32

Tutela della quiete

- 1) Salvo il dettato di norme speciali, è vietato produrre o lasciare produrre rumori, suoni o comunque emissioni sonore di qualsiasi specie che arrechino disturbo.
- 2) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane - cioè alterazione del benessere fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute - nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della L. 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico").
- 3) Fatto salvo quanto previsto per le attività temporanee dalla vigente normativa nazionale, regionale e locale in materia di inquinamento acustico, e salvo espresse deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, l'uso di apparecchi di diffusione sonora, di apparecchi radio televisivi e strumenti musicali in pubblici esercizi, scuole di ballo, circoli privati, palestre e in qualsiasi locale di ritrovo è vietato dalle ore 24.00 alle ore 8.00.
- 4) E' altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare dalle ore 23.00 alle ore 8.00, salvo espressa autorizzazione in deroga dell'Amministrazione Comunale.
- 5) Chiunque detenga, all'esterno di locali di ritrovo, giochi (biliardini, flipper, videogames e similari) ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e sino alle ore 8.00 del giorno successivo, salvo espressa autorizzazione in deroga dell'Amministrazione Comunale.
- 6) All'esterno dei fabbricati è vietato installare ogni sistema sonoro ad eccezione di quelli corredati da valutazione previsionale di clima acustico attestante il rispetto dei limiti

massimi previsti dalla vigente normativa in materia di acustica e previa autorizzazione comunale.

- 7) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3), 4), 5) e 6) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore o le attività non consentite.

Art. 33

Rumori, suoni e funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

- 1) Nelle abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori, vibrazioni o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo al vicinato; a tale limitazione è pure soggetto l'uso di apparecchi radio, televisivi, elettrodomestici e strumenti musicali. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.

Art. 34

Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.), dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità Comunale.
- 5) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comporta la sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 35

Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a quindici minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

- 3) Sulle aree di cui all'art. 1, comma 2, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 155 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creino disagio alla collettività, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore e/o proprietario del veicolo.
- 4) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da euro 77,00 a Euro 462,00 e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.
- 5) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2) e 3) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 36

Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"

- 1) Per l'utilizzo dei cannoncini antistorno e dei cannoncini antigrandine si applica la normativa statale e regionale vigente previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente che disporrà in base al contesto territoriale ed allo stato dei luoghi, eventuali prescrizioni del caso.

Art. 37

Uso di macchine da giardino e attrezzature per piccole manutenzioni

- 1) L'uso di macchine, attrezzature, utensili e impianti rumorosi per l'esecuzione di piccole manutenzioni e lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00 ..
- 2) L'impiego di macchine e attrezzature di cui al precedente comma deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 3) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1) e 2) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e la cessazione immediata dell'attività.

TITOLO VII

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 38

Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione o chiunque li ha in custodia devono vigilare affinché questi non arrechino notevole disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose e devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

- 2) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 39

Custodia, tutela e pascolo degli animali

- 1) Ai proprietari di animali o a chiunque li ha in custodia è fatto obbligo di rimuovere le deiezioni degli animali che abbiano sporcato i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici.
E' vietato a chiunque:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sui balconi, sui davanzali sottostanti o sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art.1 c.2);
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla su aree pubbliche;
 - d) esercitare l'apicoltura nel centro abitato.
- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla immediata pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Il pascolo su terreni di proprietà privata, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale.
- 4) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Comando della Polizia Municipale che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
- 5) Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di tutela e benessere degli animali, con apposita Ordinanza del Sindaco sono determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.
- 6) La violazione delle disposizione di cui al comma 1) lettere a), b). c) e d), 3) e 4) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) La violazione della disposizione di cui al commi 2), comporta la sanzione amministrativa da Euro 13,00 a Euro 78,00 e l'obbligo della immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 40

Custodia e tutela dei cani

- 1) Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua eventuale riproduzione e del benessere della cucciolata.
- 2) Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia, nelle aree private è vietato detenere cani in spazi angusti, privi d'acqua e cibo, senza provvedere alla pulizia periodica dei luoghi i quali devono comunque prevedere un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove i cani possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e dal sole.
- 4) I cani custoditi all'interno di proprietà private, ai cui occupanti è fatto obbligo di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili posti al limite esterno della proprietà, devono essere posti in condizioni tali da non potere incutere timore o spavento ai passanti. I cani dovranno

inoltre essere posti in condizione di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio.

- 5) Gli animali che sono tenuti alla catena (robustezza e misura adeguata almeno 15 volte l'altezza dell'animale) devono sempre poter godere di libertà di movimento e raggiungere il riparo ed il contenitore del cibo e dell'acqua.
- 6) I proprietari e/o le persone incaricate della custodia di cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente il vicinato sono soggetti a sanzione amministrativa. In caso di recidiva, il Sindaco, con specifica Ordinanza, può ordinare l'allontanamento dell'animale che disturba in modo insistente il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso un canile disponibile ad accogliere l'animale, imputando le spese di trasporto e mantenimento in capo al proprietario e/o detentore.
- 7) I cani trovati vaganti e senza segni di identificazione, potranno essere catturati e trasportati presso il canile disponibile ad accogliere l'animale. Trascorsi trenta giorni senza che i legittimi proprietari li reclamino, verranno affidati a richiesta. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito nonché quelle inerenti ad eventuali cure veterinarie allo stesso e al suo mantenimento al canile per il periodo suindicato sono a carico del proprietario.
- 8) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.
- 9) La violazione della disposizione di cui al comma 6) comporta la sanzione amministrativa da Euro 30,00 a Euro 90,00.

Art. 41 ***Circolazione dei cani***

- 1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, anche temporanea, che conducono gli animali nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, devono esercitare estrema vigilanza e garantire un controllo adeguato dell'animale in gestione.
- 2) Nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i conduttori di cani sono sempre tenuti alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento negli appositi contenitori indicati all'uso o nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, facendo uso per l'asportazione di idonea attrezzatura che devono avere disponibile al seguito.
- 3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurre gli animali con apposito guinzaglio, da utilizzare ad una misura non superiore a mt.1,50, nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico; è invece vietato condurre gli animali, anche se con guinzaglio, nelle piazzole e nei parchi giochi per bambini. E' altresì vietato condurre nelle aree pubbliche e all'interno dei citati spazi cani femmina in fase di estro.
- 4) E' vietato introdurre cani, anche al guinzaglio, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne notizia a tutti i frequentatori.
- 5) E' vietato trasportare o fare stazionare i cani nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
- 6) Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile ed ai Gruppi Cinofili che con esse collaborano quando sono utilizzati per servizio, così come i cani

addestrati a sostegno delle persone diversamente abili nonché i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

- 7) La violazione della disposizione di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 75,00 oltre alla asportazione delle deiezioni.
- 8) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.

TITOLO VIII

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PHONE CENTER, INTERNET POINT E DI TRASMISSIONE VIA FAX CON UTILIZZO DI TECNOLOGIE VOIP

Art. 42

Disciplina delle attività di phone center

- 1) Le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico centri di telefonia meglio noti come "phone center" non possono erogare il servizio mediante l'impiego di apparecchiature cordless, ovvero telefoni cellulari.
- 2) Qualora i locali in cui si svolgono le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, detti "internet point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip), siano dotati di finestre, portafinestre o di aperture di arieggiamento che immettano su aree private, tali aperture:
 - a) devono essere dotate di inferriate inamovibili;
 - b) non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o quant'altro sia utile a limitare la visibilità dall'esterno.
- 3) La distanza tra le attività deve essere di almeno mt. 50. Le distanze si calcolano rispetto agli esercizi preesistenti esercenti lo stesso tipo di attività. La misurazione delle distanze fra gli esercizi deve essere effettuata da numero civico principale ad altro numero civico principale seguendo il percorso pedonale più breve. L'attraversamento delle strade deve essere effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra due sistemi di misurazione, viene tenuta valida la distanza minore. Alla misurazione delle distanze si può provvedere attraverso il sistema cartografico informatizzato.
- 4) Qualora l'attività di phone center si svolga in abbinamento con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che non adotti gli orari previsti per le attività di vendita, il titolare deve disporre di due locali nettamente separati fra di loro e aventi accessi separati dalla pubblica via.
- 5) Le attività già operanti nel territorio comunale al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni che non presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono tenute ad adeguarsi agli stessi nel caso di:
 - a) inserimento di ulteriori attività (compresa l'aggiunta di settore merceologico);
 - b) ampliamento dei locali;
 - c) trasferimento dell'attività in altri locali.
- 6) Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00 e con l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività fino all'adeguamento entro i termini assegnati. L'inottemperanza all'ordinanza

di adeguamento comporta l'adozione di ordinanza di cessazione dell'attività e la segnalazione al Questore per la revoca dell'autorizzazione di Polizia.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 43

Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri.
- 2) E' altresì vietato raccogliere questue ed mendicare, per qualsiasi motivo, con insistenza, e molestia, causando disturbo ai passanti.
- 3) La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1) e 2), comporta la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.

Art. 44

Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio del comune. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
- 2) Gli operatori della Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) La violazione della disposizione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 e a questa consegue l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche (Codice della Strada), avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.
- 5) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti che non hanno ottemperato agli obblighi previsti.

Art. 45

Contrasegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46

Abrogazione di norme

- 1) Il precedente Regolamento di Polizia Urbana e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato ad eccezione dell'appendice relativa alla disciplina delle attività di Phone Center, Internet Point, di trasmissione via fax con utilizzo di tecnologie Voip e delle Macellerie Islamiche, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 15.02.2006, divenuta esecutiva in data 06.03.2006 e comunque riportata nel presente Regolamento.
- 2) Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.
- 3) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 47

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Art. 48

Norma finale

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione, aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana	2
Art. 3 – Accertamento delle violazioni	2
Art. 4 – Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie	3
TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE	3
Art. 5 – Spazi ed aree pubbliche	3
Art. 6 – Luminarie	3
Art. 7 – Addobbi senza fini pubblicitari	4
Art. 8 – Atti vietati sul suolo pubblico	4
TITOLO III – DECORO, NETTEZZE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DEI MANUFATTI IN GENERE E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5
Art. 9 – Marciapiedi e portici	5
Art. 10 – Manutenzione degli edifici e delle aree	6
Art. 11 – Nettezza del suolo e dell’abitato	6
Art. 12 – Sgombero neve	7
Art. 13 – Rami e siepi	7
Art. 14 – Pulizia fossati	8
Art. 15 – Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	8
Art. 16 – Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi	8
Art. 17 – Esposizione di panni e tappeti	9
Art. 18 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	9
TITOLO IV – TUTELA DEL PATRIMONIO	9
Art. 19 – Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano	9
Art. 20 – Utilizzo degli impianti sportivi	10
Art. 21 – Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici	10
TITOLO V – TUTELA AMBIENTALE	11
Art. 22 – Accensione di fuochi e prevenzione incendi	11
Art. 23 – Detenzione di materiale infiammabile	11
Art. 24 – Emissione di odori, gas, vapori e fumi	12
Art. 25 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all’aperto	12
Art. 26 – Riparazione a pozzi, cisterne e simili	12
Art. 27 – Limitazioni al prelievo dell’acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati	12
Art. 28 – Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico	13
Art. 29 – Trattamenti antiparassitari e diserbanti	13
Art. 30 – Lotta agli insetti nocivi e molesti	13
Art. 31 – Sosta e fermata di veicoli a motore	13
TITOLO VI – QUIETE PUBBLICA	14
Art. 32 – Tutela della quiete	14
Art. 33 – Rumori, suoni e funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni	15
Art. 34 – Attività produttive ed edilizie rumorose	15
Art. 35 – Uso dei dispositivi antifurto	15
Art. 36 – Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”	16
Art. 37 – Uso di macchine da giardino e attrezzature per piccole manutenzioni	16
TITOLO VII – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI	16

Art. 38 – Animali di affezione.....	16
Art. 39 – Custodia, tutela e pascolo degli animali.....	17
Art. 40 – Custodia e tutela dei cani.....	17
Art. 41 – Circolazione dei cani.....	18
TITOLO VIII – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI PHONE CENTER, INTERNET POINT E DI TRASMISSIONE VIA FAX CON UTILIZZO DI TECNOLOGIE VOIP.....	19
Art. 42 – Disciplina delle attività di phone center.....	19
TITOLO IX – DISPOSIZIONI VARIE.....	20
Art. 43 – Accattonaggio.....	20
Art. 44 – Divieto di campeggio libero.....	20
Art. 45 – Contrassegni del Comune.....	20
TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	21
Art. 46 – Abrogazione di norme.....	21
Art. 47 – Entrata in vigore.....	21
Art. 48 – Norma finale.....	21
INDICE.....	22